

In data 20 aprile 2020 il Presidente Patroni Griffi ha diramato ai Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato ed ai Presidenti dei TAR e loro Sezioni distaccate nuove indicazioni in merito all'interpretazione ed applicazione delle norme del d.l. n. 23/2020 e del d.l. n. 18/2020 che, come noto, troveranno applicazione nel processo amministrativo sino al 30 giugno 2020.

Sembra utile segnalare al riguardo, dopo aver rilevato preliminarmente che non manca la precisazione per la quale le indicazioni fornite non vogliono incidere *“sull'interpretazione e l'applicazione delle norme processuali da parte dei singoli magistrati e dei collegi giudicanti”*, in estrema sintesi quanto segue:

- viene confermata la *“interpretazione autentica”* dell'art. 36, comma 3, del d.l. 23/2020, già espressa nella relazione illustrativa del d.l., per la quale a *“ricorsi”* deve essere assegnato l'ampio significato di *“domande”* rivolte al giudice, così che la sospensione sino al 3 maggio 2020 del termine per la notifica riguarderebbe *“non solo i ricorsi in primo e in secondo grado, ma anche i motivi aggiunti, i ricorsi incidentali, tutte le impugnazioni, e cioè revocazione, opposizione di terzo, opposizione a perenzione, nonché la riassunzione del processo, la riproposizione a seguito di translatio, la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale”*;
- sulla soppressione delle udienze sino al 30 giugno 2020 si ammette che il sacrificio dell'oralità costituisce un *vulnus* ma si ribadisce anche che quello amministrativo è storicamente un processo prevalentemente scritto e che in Cassazione la soppressione della discussione è regime prevalente; ad ogni modo, per introdurre le udienze da remoto si prospetta la necessità di una disposizione di fonte primaria che, oltre a consentire tale modalità (cosa che l'art. 3, comma 5, d.l. n. 11/2020 aveva invero già fatto), attribuisca la competenza a modificare sul piano tecnico la disciplina del PAT a una fonte flessibile e di immediata operatività (quale un decreto del Presidente del Consiglio di Stato), anziché a un DPCM, come oggi previsto;
- considerato che l'art. 84, comma 5, del d.l. 18/2020, in mancanza della partecipazione degli avvocati all'udienza cautelare, consente di applicare l'art. 60 c.p.a. senza sentire le parti costituite, occorre segnalare negli scritti difensivi in vista dell'udienza camerale l'eventuale intenzione delle parti di voler *“proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione”* o rappresentare ogni altra circostanza, in fatto o in diritto, che osti a una definizione immediata della lite;
- pur non avendo un significativo impatto pratico (essendo previsto il diritto di rassegnare difese sino a due/uno giorni liberi prima dell'udienza cautelare), si ritiene che la facoltà di presentare *“brevi note”* sino a due giorni liberi dall'udienza sia riferita alle sole udienze pubbliche e camerali **non** cautelari;

- la facoltà di presentare brevi note nei due giorni liberi si aggiunge e non si sostituisce alle facoltà difensive ordinarie;
- rimangono integre le facoltà del presidente o del collegio, d'ufficio o su istanza di parte, di disporre il rinvio della causa, ove la stessa venga ritenuta non matura per la decisione (perché ad es. necessitante di chiarimenti a mezzo della discussione orale o attraverso una ordinanza interlocutoria), ovvero le parti adducano comprovati impedimenti oggettivi all'esercizio del diritto di difesa strettamente derivanti dal complessivo quadro emergenziale riferito anche a situazioni territoriali specifiche;
- che eventuali avvisi ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. su questioni rilevate d'ufficio, debbano essere comunicati alle parti con ordinanza, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie e decidendo poi in camera di consiglio, senza fissare una nuova udienza;
- le udienze non celebrate nel periodo 8 marzo/ 15 aprile saranno recuperate nel corso dell'anno 2020 secondo modalità rimesse agli uffici giudiziari (ivi compresa la fissazione di udienze straordinarie).

Roma, 20 aprile 2020